

N. 00209/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2014, proposto da:

Giordano Trolese, Giulio Benvegna' Pasini, Paolo Benvegna' Pasini,
rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cancellier, con domicilio eletto
presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Piove di Sacco, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto
Cartia, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi
dell'art. 25 c.p.a.;

per l'annullamento

della delibera di Giunta Comunale 29/10/2013 n. 50, ad oggetto gli
"indirizzi in ordine alla valutazione delle aree fabbricabili comprese nelle

previsioni di strumenti attuativi, decadute ai sensi dell'art. 18, comma 7, L.R. 11/2004".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piove di Sacco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che la delibera impugnata ha espresso gli indirizzi per quanto riguarda la valutazione delle aree fabbricabili oggetto delle previsioni di strumenti attuativi decaduti ai sensi dell'art. 18 della L.r. 11/2004;

che, pur individuando i valori per i diversi ambiti, rilevandone il deprezzamento nella percentuale del 60%, la delibera fa comunque salvo il diverso computo del valore delle aree, in rapporto ai valori di mercato ed a quelli delle aree contermini, rimandando alla possibilità di una stima diretta del valore dell'area;

orbene, nonostante che le doglianze dedotte appaiano dotate di apprezzabili motivi di fumus, con specifico riguardo alla genericità dei dati indicati e soprattutto alla carenza di supporto motivazionale alle conclusioni tratte dall'amministrazione, che non pare aver tenuto conto della sostanziale inedificabilità (giusto il disposto di cui all'art. 33 della stessa legge regionale, sulla stessa linea della normativa statale) delle aree

divenute zone bianche per effetto della decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione, le quali sono caratterizzate da una capacità di sfruttamento edificatorio del tutto marginale, proprio nella prospettiva di non alterare lo status quo nelle more della nuova programmazione urbanistica delle stesse, cui l'amministrazione è peraltro tenuta a provvedere;

ritiene tuttavia il Collegio che la reale lesività della deliberazione impugnata si produrrà al momento in cui dovrà essere computato il valore delle aree ai fini del versamento dell'Imu, di modo che in sede di contestazione del valore da attribuire alle aree per il calcolo dell'imposta sarà possibile valutare l'illegittimità dell'atto presupposto, quale è appunto la delibera ora impugnata;

pertanto, allo stato e ferme restando le considerazioni sopra espresse – anche ai fini di una rimodulazione delle stime da parte dell'amministrazione comunale – il ricorso deve considerarsi inammissibile, trattandosi dell'impugnazione di un atto di indirizzo, non immediatamente lesivo, volto a regolamentare per il futuro il valore da considerare, con riferimento alle aree individuate, ai fini del calcolo dell'imposta comunale, suscettibile, quale atto regolamentare presupposto, di essere censurato congiuntamente all'atto che ne darà applicazione.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)